

COMUNE DI CENTURIPPE

Libero Consorzio di Enna



Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti - TARI

(art. 1, cc. 641 e succ., legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.40 in data 31/08/2021

Modificato con deliberazione del Commissario Regionale in sostituzione del Consiglio
comunale n. _____ in data _____

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Istituzione del tributo
- Art. 2. Oggetto ed ambito di applicazione del Regolamento
- Art. 3. Gestione, nozione e classificazione dei rifiuti
- Art. 4. Rifiuti assimilati agli urbani [SOPPRESSO]
- Art. 5. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 6. Soggetto attivo

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 7. Presupposto per l' applicazione del tributo
- Art. 8. Soggetti passivi
- Art. 9. Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 10. Esclusione dall' obbligo di conferimento
- Art. 11. Esclusioni per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 12. Esenzione per rafforzare la lotta ai fenomeni estorsivi
- Art. 13. Superficie imponibile

TITOLO III - TARIFFE

- Art. 14. Costo di gestione - Piano Economico Finanziario
- Art. 15. Determinazione della tariffa
- Art. 16. Articolazione della tariffa
- Art. 17. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 18. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 19. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 20. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 21. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 22. Scuole statali
- Art. 23. Tributo giornaliero
- Art. 24. Tributo provinciale

TITOLO IV - RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI- TRASPARENZA

- Art. 25. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 26. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 27. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 27-bis. Conferimento rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico
- Art. 28. Esenzione del tributo
- Art. 28-bis. Agevolazione per l' adozione di cani randagi
- Art. 29. Agevolazioni in materia di nuova imprenditoria locale
- Art. 30. Agevolazione per utenti in condizioni economico-sociale disagiate - "Bonus sociale"
- Art. 30-bis Agevolazioni per la raccolta differenziata - Ecopunti**
- Art. 31. Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- Art. 32. Trasparenza

TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Art. 33. Obbligo di dichiarazione**
- Art. 34. Contenuto e presentazione della dichiarazione**
- Art. 35. Poteri del comune
- Art. 36. Accertamento
- Art. 37. Sanzioni
- Art. 38. Riscossione-Versamenti-Scadenze**

Art. 38-bis Rateizzazione degli avvisi di pagamento TARI

Art. 39. Riscossione coattiva

Art. 40. Interessi

Art. 40-bis Reclami Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

Art. 41. Rimborsi

Art. 42. Somme di modesto ammontare

Art. 43. Contenzioso

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 44. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 45. Clausola di adeguamento

Art. 46. Disposizione transitoria

Art. 47. Misure straordinarie finalizzate all' utilizzo del Fondo Perequativo L.R n. 9/2020 - Emergenza Covid 19

Art. 48. Agevolazioni TARI 2021 a favore delle utenze non domestiche ex art. 6 d.l. n.73/2021

Art. 49. Trattamento dei dati personali

Allegati

all. A: Utenze domestiche

all. B: Utenze non domestiche

all. C: Tipologie di attività delle utenze non domestiche con produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Istituzione del tributo

1. Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
2. Il predetto prelievo, di natura tributaria, è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento.
3. La classificazione dei rifiuti urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui all' art.184 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i e secondo le disposizioni regolamentari vigenti.
4. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge n. 147/2013.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 2.

Oggetto ed ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita dall'art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013.
2. Il presente regolamento fissa i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
 - a) definire i coefficienti e i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
 - b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
 - c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni e agevolazioni previste dal legislatore.
3. Ai sensi dell'articolo 13, comma 15 del D.L. n. 201 del 2011 così come modificato dall'articolo 15-bis D.L. n. 34 del 2019, le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alla TARI sono trasmesse dal Comune entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno di approvazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze che ne cura la successiva pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it, individuato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 1998, entro il 28 ottobre dello stesso mese.
4. Fanno parte integrante e sostanziale del presente regolamento gli allegati A, B e C riportati in calce allo stesso.

Art. 3.

Gestione, nozione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei **rifiuti urbani** comprende la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento, il trattamento ed il recupero, lo spazzamento ed il lavaggio di strade, la gestione delle tariffe ed

il rapporto con gli utenti: esso costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

4. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;

g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

5. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

6. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

7. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

8. Si rinvia quanto alle altre nozioni e classificazioni dei rifiuti alle norme del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 4. SOPPRESSO
Rifiuti assimilati agli urbani

Art. 5

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate all'art. 185, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (*in situ*), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o

siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 6 **Soggetto attivo**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II

PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 7.

Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
 2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
 3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
 4. La presenza di arredo e/o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Tuttavia, la concomitante assenza di energia elettrica, di servizio idrico e di ogni altra utenza costituisce, limitatamente alle abitazioni - cat.A- (e, quindi, non esclusione delle pertinenze, garage, cantine ed altri luoghi non pertinenziali), idoneo mezzo di prova per superare la presunzione semplice di cui al periodo precedente, fermo restando il potere dell'ente, in sede di accertamento, di provare il contrario. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- Inoltre, per quanto riguarda la categoria TND.03, di cui all'allegato B, (autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) si precisa che sono soggetti:
- a) Le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica;

- b) Le utenze non domestiche che hanno cessato l'attività economica ma i cui locali non sono vuoti indipendentemente dall'allacciamento alle utenze.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 8

Soggetti passivi

1. Il tributo TARI è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.
7. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, B&B e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.

Art. 9

Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come, a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

b) gli immobili inagibili o inabitabili purché tale circostanza sia comprovata da specifica certificazione comunale (fabbricati che sono di fatto non utilizzati e presentano un degrado fisico sopravvenuto, fabbricati diroccati, pericolanti, fatiscenti e inidonei all'uso cui sono destinati, per pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale). Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche: strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone. Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata a seguito di dichiarazione sostitutiva, presentata dal contribuente, ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, tale dichiarazione deve essere obbligatoriamente corredata di fotografie dell'immobile in numero e contenuto esauriente e sufficiente a dimostrare quanto dichiarato. Il Comune verifica la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante i competenti uffici comunali. L'esclusione viene applicata dall'anno

in cui il contribuente ha presentato la dichiarazione. Nel momento in cui cessa l'inagibilità o l'inabitabilità, il contribuente è tenuto a darne comunicazione al servizio tributi entro 60 (sessanta) giorni.

- c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- g) le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
- h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- i) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola o delle attività connesse ai sensi dell'art. 2135 C.C.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. L'onere della prova, circa l'esistenza e la delimitazione delle superfici per le quali il

tributo non è dovuto, grava su chi ritiene di avere diritto all'esenzione, e non sull'amministrazione comunale.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 10

Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 9.

Art. 11

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e con le modalità previste dal successivo comma 4 del presente articolo.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di

ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività di cui alla allegata tabella C, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, l'imposta è calcolata forfetariamente, applicando all'intero dovuto la percentuale di abbattimento nella misura del 60%.
4. Per fruire dell'esclusione o riduzione previste dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di MARZO dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 12

Esenzione per rafforzare la lotta ai fenomeni estorsivi

1. Al fine di rafforzare e sostenere la lotta ai fenomeni estorsivi a danno di imprenditori del territorio, sono esentati dal pagamento del tributo, per tre annualità di tassa, ricorrendone i presupposti di detenzione/possesso, i locali occupati da Ditte, Società, Organizzazioni ed Associazioni, che si siano costituite e siano state ammesse, anche in passato, come parte civile nei processi penali per reati di estorsione e/o di usura, con esito conclusivo di condanna, anche in primo grado di giudizio. I soggetti beneficiari sono tenuti a dimostrare, in via documentale, la spettanza del diritto all'esenzione di cui al precedente periodo, all'atto della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 33 che non soggiace ad alcun termine di scadenza producendo effetto a decorrere dall'1 gennaio dell'anno di avvenuta presentazione.

Art. 13

Superficie imponibile

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della legge n. 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tariffa di igiene ambientale (TIA) e della TARES prevista per l'anno 2013 dall'art. 14 del d.l. 201/2011.
3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della legge n. 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per le unità immobiliari a cui è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 e s.m.i., il tributo è altresì calcolato a titolo di acconto, salvo successivo conguaglio

La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.
- b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può

tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

c) Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate all'unità successiva (ad un metro quadrato).

d) qualora i locali ed aree scoperte siano utilizzati in modo promiscuo e possano essere prodotti anche rifiuti assimilati e risulti tecnicamente difficile o impossibile identificare chiaramente le superfici di produzione dei rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, l'imposta è calcolata forfetariamente, applicando all'intero dovuto la percentuale di abbattimento, nella misura fino alla concorrenza dell'importo pagato per lo smaltimento dei rifiuti speciali.

In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale; il comune può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

TITOLO III TARIFFE

Art. 14

Costo di gestione - Piano Economico Finanziario

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (costi dello smaltimento dei rifiuti

- nelle discariche), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I corrispettivi della tariffa da applicare agli utenti sono determinati secondo le prescrizioni della Legge n. 147 del 2013 rispettando le deliberazioni approvate da ARERA e la metodologia di calcolo definita dal D.P.R. 158 del 1999. Essi sono determinati, per ogni categoria o sottocategoria omogenea di utenza individuata dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa (di determinazione della parte fissa e della parte variabile) di rifiuti stabiliti annualmente all'atto della determinazione delle tariffe. La tariffa è determinata per anno solare e deve coprire tutti i costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF).
 3. Il piano finanziario è validato dall'Ente Territorialmente Competente ai sensi della vigente disciplina normativa.
Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
 4. È riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 15

Determinazione della tariffa

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni

contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e nel rispetto delle deliberazioni ARERA.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario con specifica deliberazione del consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità o entro diverso termine stabilito dalla legge.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 16

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 17

Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si considera l'utenza cessata alla data di presentazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 39, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 18

Tariffa per le utenze domestiche

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc.
2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.
3. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
4. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria seguendo anche le prescrizioni contenute nelle deliberazioni ARERA.

Art. 19

Occupanti le utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare, l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato svolto al di fuori del Comune, di servizio nelle forze armate al di fuori del territorio regionale, di studenti fuori sede con contratto di locazione superiore a 183 giorni debitamente registrato e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

2. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti o tenute a disposizione dai residenti (seconde case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 1 (una) unità.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal mese successivo da quando è intervenuta la variazione.

Art. 20

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria, seguendo anche le prescrizioni contenute nelle deliberazioni ARERA.

Art. 21

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività d'impresa, arte o professioni, incluse le comunità e le altre attività non aventi scopo di lucro. sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base

della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 22

Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo del Piano Economico e Finanziario (PEF) che deve essere coperto con il tributo TARI.

Art. 23

Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del **10%**.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui al successivo titolo IV; non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche e per le utenze non stabilmente attive.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
7. L'Ufficio competente per la riscossione e accertamento della TOSAP introita i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.

Art. 24

Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV

RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI -TRASPARENZA

Art. 25

Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione **del 30%** nella parte fissa/nella parte variabile;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione **del 30 %** nella parte fissa/nella parte variabile;
 - c) locali, diverse dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale od uso non continuativo, ma ricorrente: riduzione **del 30%** nella parte fissa/nella parte variabile;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno e all'estero: riduzione **del 30%** nella parte fissa/nella parte variabile;
 - e) dal 1° gennaio 2021 è ridotta al 33% la TARI dovuta relativamente ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del **30%** della quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre

dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. Con la presentazione della citata istanza l'utente autorizza il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, finalizzate all'accertamento della reale pratica del compostaggio.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, accertate dal Comune o dichiarate dall'interessato.

Art. 26

Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa/nella parte variabile, del **30%** ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

Art. 27

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, **al 40%** per le utenze poste a una distanza oltre 500 metri dal più vicino punto di conferimento o non servite dal servizio porta a porta.
2. Per l'ottenimento della riduzione occorre presentare istanza all'ufficio entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 27-bis

Conferimento rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani a norma dell'art. 183, comma 1, lett. b - ter) del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, possono conferire gli stessi al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati tutti al recupero mediante

attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 sono escluse dalla corresponsione della sola quota variabile.
3. Ai fini del beneficio di cui al comma 2, le utenze non domestiche interessate devono presentare a mezzo pec al comune:
 - a) Il modulo di comunicazione sottoscritto dal legale rappresentante con quale manifestano la volontà di avvalersi della facoltà di cui al comma 1.
 - b) Copia dei contratti sottoscritti con i soggetti di cui al comma 1;
4. La comunicazione di cui al comma 3 lett. a), con la quale le utenze manifestano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato produce effetto per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stata presentata. A tal fine, con riferimento al quinquennio 2022 -2026, deve essere presentata entro e non oltre il 31 maggio 2021. Per le annualità successive la stessa deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno precedente.
5. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. In difetto si procederà al recupero della TARI non versata.
6. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli
7. L'opzione disciplinata dal comma 1 del presente articolo è vincolante per l'utenza non domestica per un periodo non inferiore

a cinque anni. E' fatta salva la facoltà di presentare al gestore la richiesta di rientro anticipato al servizio pubblico.

8. La richiesta di cui al comma 7 produce effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, e deve, inderogabilmente, essere presentata entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello del rientro, ai fini della verifica di fattibilità in termini tecnico - organizzativi.
9. Per le utenze non domestiche che non intendono avvalersi della facoltà prevista dal presente articolo continua trovare applicazione la disciplina agevolativa vigente. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 3, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

Art. 28

Esenzione dal tributo

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:
 - a) I locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - b) I locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
 - c) I fabbricati strumentali allo svolgimento dell'attività agricola, ove effettivamente condotti da imprenditori agricoli destinati allo svolgimento di attività comprese nell'art.2135 del Codice civile.
- 2 L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato, con effetto dal giorno successivo alla data della stessa, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, il tributo decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venuti meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine

di poter verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

Art. 28-bis

AGEVOLAZIONE PER L'ADOZIONE DI CANI RANDAGI

1. Il Comune di Centuripe riconosce la funzione sociale dell'affidamento dei cani randagi anche ai fini di prevenzione sanitaria e di igiene pubblica. In conseguenza, allo scopo di contrastare il fenomeno del randagismo ed in considerazione delle economie di gestione conseguibili, ai contribuenti persone fisiche che adottano un cane randagio, è riconosciuto, nei limiti dell'apposito stanziamento di spesa imputato in bilancio, un contributo economico annuo pari all'importo della TARI dovuta per una sola utenza domestica. Il contributo è fissato nella misura massima di € 400,00 (quattrocento/00) e, comunque, non può essere di importo superiore al tributo dovuto per una sola utenza, in ragione d'anno.
2. Sono beneficiari dell'agevolazione esclusivamente le persone fisiche, titolari di utenze domestiche, che decidano di adottare i cani randagi, catturati sul territorio comunale e custoditi presso idonea struttura, nella quale verranno vaccinati e microcippati. L'agevolazione è riconosciuta alle condizioni e secondo le modalità previste dall'apposito regolamento che sarà oggetto di separata approvazione consiliare.
3. L'agevolazione sarà concessa anche nel caso in cui l'adottante sia un componente del nucleo familiare dell'intestatario dell'utenza TARI e sarà riconosciuta per una sola utenza nel caso in cui il contribuente sia intestatario di più utenze ad uso domestico. In caso di cambio di residenza dell'affidatario all'interno del territorio comunale e la conseguente uscita dal nucleo familiare del soggetto beneficiario dell'agevolazione fiscale, l'agevolazione potrà essere trasferita nella nuova eventuale utenza TARI. In ogni caso, all'intero nucleo familiare è concessa l'agevolazione per un solo cane randagio adottato.

4. L'esenzione decorre dalla data di presentazione dell'apposita istanza di adozione, redatta sul modello predisposto dal Comune, ed è rapportata ai giorni di effettivo affido. Essa è concessa, complessivamente, per 3 (tre) annualità di tassa, previa attestazione espressa di ammissibilità rilasciata a cura dell'ufficio comunale competente, all'ingresso e per le successive annualità, rispettivamente entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'istanza di richiesta ed il 31 marzo di ogni anno. A tal fine, attraverso ispezioni documentali, verificazioni e rilevamenti in loco (da parte della Polizia Municipale), si accertano, secondo quanto previsto dal presente articolo e dal regolamento di cui al secondo comma, il possesso dei requisiti richiesti e l'insussistenza di eventuali cause ostative o di decadenza dal beneficio tributario di cui trattasi.
5. Entro i predetti termini ed in forma espressa, l'ufficio competente, in esito all'istruttoria di accertamento, segnala all'ufficio tributi la sussistenza dei presupposti di accoglimento dell'istanza di cui al precedente comma, ovvero, di motivato diniego o di revoca dell'esonero eventualmente già concesso. Il funzionario responsabile dei tributi, in conformità alle conclusioni istruttorie ricevute e nei successivi 10 (dieci) giorni, effettua le dovute comunicazioni ai contribuenti interessati, provvedendo, nei casi di revoca, al recupero delle somme non corrisposte in relazione all'ultima esenzione annua indebitamente goduta, secondo le ordinarie procedure accertative.
6. L'adozione a distanza non dà diritto all'agevolazione su indicata. Ove in concorrenza con altre agevolazioni in materia di TARI, trova applicazione l'agevolazione più favorevole.
7. I contribuenti beneficiari sono tenuti a comunicare all'ufficio competente e all'ufficio tributi, entro 7 (sette) giorni dall'evento, eventuali cause di interruzione dell'affido (decesso, smarrimento, cessione, ecc.) cui consegue quella del trattamento esonerativo concesso.

Art. 29

Agevolazioni in materia di nuova imprenditorialità locale

1. Allo scopo di promuovere e sostenere lo sviluppo economico locale, dando impulso e contribuendo alla realizzazione di nuove realtà economiche nel territorio comunale, sono esentate dal pagamento della TARI le nuove imprese, regolarmente costituite in forma individuale, societaria o consortile, con sede legale ed operativa nel Comune di Centuripe.

2. L'impresa interessata presenta al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), entro 90 (novanta) giorni dall'inizio attività, apposita istanza redatta su modello predisposto dal servizio tributi. Il SUAP, attraverso ispezioni documentali, verificazioni e rilevamenti in loco, accerta, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza, secondo quanto previsto dal presente articolo, il possesso dei requisiti richiesti o l'insussistenza di eventuali cause ostative. Ove i requisiti richiesti sono soddisfatti, il SUAP rilascia e trasmette espressa attestazione di ammissibilità dell'esenzione all'Ufficio Tributi. L'esenzione è concessa dall'Ufficio Tributi per complessive 3 (tre) annualità. Eventuali cause di decadenza dal beneficio tributario verranno accertate entro il 31 marzo dell'anno di riferimento del tributo e saranno segnalate dal SUAP all'Ufficio Tributi per la revoca dell'esenzione.

3. Il funzionario responsabile dei tributi, in conformità alle conclusioni istruttorie ricevute e nei successivi 10 (dieci) giorni, effettua le comunicazioni conclusive alle imprese interessate, provvedendo inoltre, nei casi di revoca, al recupero delle somme non corrisposte in relazione all'ultima esenzione annua indebitamente goduta, secondo le ordinarie procedure accertative d'ufficio.

4. Risultano escluse dal trattamento esonerativo le imprese:

a. che, per composizione diretta o indiretta del soggetto giuridico, presentino i caratteri di continuità di altra impresa già esistente ed operante nel territorio comunale, seppur con diversa denominazione;

b. la cui titolarità, anche parziale, sia legata a quella di altre imprese già esistenti ed operanti nel territorio comunale da rapporti di coniugio e/o parentela fino al secondo grado;

c. la cui titolarità, anche parziale, appartenga a soggetti i quali, sia a titolo personale, sia in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, abbiano in essere contenziosi di qualsiasi genere con l'ente;

d. la cui titolarità, anche parziale, appartenga a soggetti che risultino morosi per il pagamento di tributi comunali pregressi, fatta salva la possibilità di definire preventivamente ogni pendenza debitoria;

e. a carico delle quali sia stata accertata la violazione delle leggi vigenti e/o dei regolamenti comunali che disciplinano il settore di appartenenza ovvero la non effettiva operatività, decorso il primo anno di vita, in termini di valore della produzione e costi di funzionamento.

Art. 30

Agevolazioni per utenti in condizioni economico-sociali disagiate- "Bonus sociale"

1. Ai sensi della dell'art. 57 bis comma 2 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 , n. 157, al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.

L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati dalle norme di legge.

2. Il Comune si uniformerà alle modalità attuative stabilite dall'ARERA a cui si rimanda.

3. Il Bonus sociale sarà erogato agli aventi diritto nelle bollette di conguaglio e, salvo l'eventuale applicazione automatica prevista dalla normativa vigente, a seguito di regolare presentazione di dichiarazione a cui non potrà darsi effetto retroattivo.

Art. 30 -bis

Agevolazioni per la raccolta differenziata - Ecopunti

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono previste riduzioni per le utenze (domestiche e non domestiche) che conferiscono rifiuti urbani in forma differenziata presso il Centro di Raccolta Comunale, negli eco-compattatori o presso altri siti individuati dal Comune, dove è predisposto idoneo sistema di registrazione dei conferimenti.

2. Sulla base dei quantitativi dei rifiuti differenziati, agli utenti vengono assegnati dei punteggi, cosiddetti "ecopunti", che danno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa, calcolata sulla base delle quantità di rifiuti prodotti dalla medesima utenza.

3. Le riduzioni tariffarie vengono calcolate ogni fine anno a consuntivo e compensate in detrazione per un importo massimo di €100,00 (cento/00 euro) per le utenze domestiche e di €300,00 (trecento/00 euro) per le utenze non domestiche in acconto sulla successiva annualità del tributo.

4. **Modalità, criteri attuativi e percentuali di sconto sono stabiliti dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.**
5. **Qualsiasi riduzione prevista dal presente articolo non dovrà comportare alcun onere per il Comune.**

Art. 31

Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili alla stessa utenza più riduzioni o agevolazioni, si applica quella più favorevole per l'utente.

Art. 32

Trasparenza

1. Si definisce "soggetto gestore" o "gestore" chi effettua i servizi ricompresi nel Piano Economico Finanziario. Esso può essere rappresentato da uno o più soggetti esterni al Comune, ovvero dallo stesso Comune per quanto attiene i servizi gestiti direttamente da quest'ultimo.
2. Nel periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023" tutti i soggetti gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani forniscono "gli elementi informativi minimi che devono essere garantiti all'utente finale del servizio, nel rispetto della delibera ARERA 444/2019/R/Rif e del relativo Allegato A "Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione rifiuti" (TITR).
3. Gli elementi informativi minimi per la trasparenza del servizio rifiuti urbani saranno forniti:
 - a. tramite apposita sezione dei siti internet degli stessi gestori;
 - b. tramite documento di riscossione;
4. Ciascuna sezione dei siti internet dei gestori dei servizi di raccolta e trasporto, di spazzamento e lavaggio e di gestione tariffe e rapporti con gli utenti deve contenere i contenuti informativi di cui all'art. 3 del TITR così come dallo stesso allegato richiesto.
5. Il documento per la riscossione della TARI deve contenere, come minimo, i contenuti informativi riportati agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del TITR. Le informazioni sulle modalità di erogazione del servizio e sulle performance ambientali sono fornite almeno una volta l'anno e comunque entro e non oltre la data di fatturazione a saldo.
6. Nessun corrispettivo è applicato agli utenti per la ricezione dei documenti di riscossione, che devono essere forniti in formato cartaceo salvo il caso in cui l'utente abbia optato per la ricezione in formato elettronico.

7. I rapporti tra Gestori e Comune sono regolati da principi di trasparenza con particolare riguardo ai corrispettivi della tariffa i quali sono calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni.

8. I Gestori e il Comune si adoperano per favorire l'assistenza agli utenti ai fini di fornire le informazioni sui servizi richieste o le risposte a eventuali reclami, istanze e segnalazioni che possono portare ad un miglioramento del servizio stesso. A tal fine verranno chiaramente indicati i recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio delle istanze e segnalazioni, nonché, ove presenti, recapiti e orari degli sportelli fisici per il ricevimento e l'assistenza agli utenti. Le comunicazioni con gli utenti sono sempre improntate a criteri di chiarezza e semplificazione, e includono, se necessario, elementi individuali di dettaglio

TITOLO V -

DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 33

Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti,

detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 34

Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. **La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.**
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della TIA .
4. Limitatamente al tributo giornaliero (art.23) l'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti **dal vigente regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico.**
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, **recapito postale, di posta elettronica**) dell'intestatario della scheda famiglia

- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, **recapito postale, di posta elettronica**) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede legale, **recapito postale, di posta elettronica**);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, corredata con una copia di un valido documento di riconoscimento, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello online. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online (se attivato lo sportello on line).

Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.

Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti.

8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 35

Poteri del comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Il funzionario responsabile, inoltre, potrà richiedere una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente. In quest'ultimo caso la richiesta dovrà essere resa nota nelle forme di legge con la indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. Eventuali cause di esenzione e/o di riduzione tariffaria dichiarate ai fini della TARI ai sensi degli articoli precedenti possono essere sottoposte a verifica dal Comune mediante apposito sopralluogo di personale comunale tecnico e di polizia amministrativa all'uopo destinato. Per eventuali esigenze operative e/o di servizio possono essere definiti a tal fine appositi criteri selettivi stabiliti di concerto fra il funzionario responsabile dei tributi comunali ed il responsabile del servizio TARI.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

Art. 36

Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione e il mancato versamento sono accertati mediante avviso di accertamento in rettifica da notificarsi al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal comune, a pena decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative e tributarie.
2. L'avviso di accertamento, in rettifica o d'ufficio, deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale o non sia già pubblicato all'albo dell'Ente. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del funzionario responsabile dei tributi, del responsabile del procedimento, dell'Organo o dell'Autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'Organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 (sessanta) giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile dei tributi. L'avviso di accertamento, in particolare, indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 200,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione per come segue:
 - a) Da € 200,01 ad € 500,00 massimo n. tre rate mensili
 - b) Da 500,01 ad € 2.500,00 massimo di n. sei rate mensili;
 - c) Da 2.500,00 massimo di n. nove rate mensili

oltre agli interessi di cui all'articolo 40. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

4. Il Comune applica l'istituto dell'accertamento esecutivo previsto dalla legge 27/12/2019 n.160.

5. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".

6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

7. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda alla normativa generale sulle entrate comunali.

Art. 37

Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 50,00 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa, per l'infedele dichiarazione ed il mancato o insufficiente versamento della tassa, sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano formale conoscenza, nelle seguenti misure (art.13, 13-bis del D.Lgs. n.472/1997 e s.m.i. - ravvedimento operoso):

a) 0,1% del tributo omesso per ogni giorno di ritardo, fino al 14°;

b) 1,5% del tributo omesso se il versamento ha luogo dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;

c) 1,67% del tributo omesso se il versamento ha luogo dal 31° al 90° giorno dalla scadenza;

d) 3,75% del tributo omesso se il versamento ha luogo entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione;

e) 4,29% del tributo omesso se il versamento ha luogo avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;

f) 5% (del tributo omesso se il versamento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.

8. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati

- a) a un decimo del minimo (10%) di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
- b) a un ottavo del minimo (12.5%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- c) a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

Art. 38

Riscossione - Versamenti -Scadenze

1. I versamenti della TARI sono effettuati secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (modello F24), ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso Codice (piattaforma PAGOPA).

2. Il Comune riscuote il tributo in 4 (quattro) rate di cui l'ultima a saldo/conguaglio inviando ai soggetti interessati, anche per posta semplice, inviti/**avvisi** e modelli di pagamento preventivamente compilati che specificano, per ogni utenza, le somme dovute. Le prime tre rate in acconto, ognuna di pari importo, saranno commisurate, complessivamente, all'80% (ottanta per cento) di quanto dovuto applicando le tariffe vigenti nell'annualità precedente, oltre il TEFA (tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione, ed igiene dell'ambiente) nella misura vigente. L'importo dell'ultima rata a saldo/conguaglio sarà calcolato in relazione al tributo annuo dovuto sulla base delle tariffe stabilite dal Consiglio Comunale per l'annualità di riferimento.

3. Le scadenze di riscossione sono le seguenti:

- 1a rata: entro il 16 aprile dell'anno corrente
- 2a rata: entro il 16 giugno dell'anno corrente
- 3a rata: entro il 16 settembre dell'anno corrente
- 4a rata (saldo/conguaglio): entro il 16 **dicembre** dell'anno corrente

4. Il termine di scadenza dei pagamenti rateali, per le singole annualità, può comunque essere differito, su proposta del Funzionario responsabile dei tributi, con apposita Deliberazione della Giunta Comunale, ove ritenuto necessario per

sopraggiunte esigenze di carattere tecnico-organizzativo. Resta in ogni caso facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro la data prevista per la seconda rata, salvo l'eventuale conguaglio a debito sulla base delle tariffe vigenti per la medesima annualità. **L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi di pagamento, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.**

5. Al fine di adempiere correttamente all'obbligo tributario di versamento della TARI, i contribuenti sono tenuti a prestare la necessaria diligenza in ordine alla verifica della correttezza dei dati di calcolo riportati negli avvisi di pagamento pervenuti, attivandosi inoltre tempestivamente, in caso di mancato recapito dei medesimi avvisi, presso il competente ufficio tributario. Quest'ultimo provvede, entro cinque giorni dalla richiesta corredata della dichiarazione di variazione, ove inesatta, alla ristampa e consegna diretta degli avvisi di pagamento non recapitati o di quelli ritenuti errati. In ogni caso, la mancata disponibilità dei moduli di pagamento del tributo non costituisce esimente per l'eventuale sua parziale, omessa o ritardata corresponsione alle scadenze rateali previste non essendo l'Ente obbligato alla notifica delle bollette.

Art. 38-bis

Rateizzazione degli avvisi di pagamento TARI

1. Gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 38 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:

a) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;

c) l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 60 euro;

d) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;

e) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;

f) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando

che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune.

Art. 39

Riscossione coattiva

1. Il Comune ha diritto di riscuotere coattivamente il tributo dal momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento secondo il quadro normativo esistente così come modificato e integrato dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. accertamento esecutivo) su disposizione del Funzionario Responsabile, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Art. 40

Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di tre punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 40-bis

Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 34, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'invito/avviso di pagamento di cui all'art.38.

2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
- b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;

- il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso di pagamento utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui al successivo art.41. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata .

Art. 41

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 34, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Le somme versate in eccesso possono essere, in alternativa al rimborso, compensate, previa verifica a cura del funzionario responsabile, con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso per lo stesso tributo TARI.

4. Contro il diniego al rimborso da parte del Comune il contribuente può proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria competente entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso.
5. Contro la mancata risposta del Comune entro 90 (novanta) giorni dall'istanza o il mancato rimborso entro 180 (centottanta) giorni dall'istanza il contribuente può proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria competente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Dlgs 546/1992 e s.m.i.

Art. 42

Somme di modesto ammontare

1. Non si procede alla riscossione del tributo qualora l'importo dovuto in ragione d'anno, comprensivo del tributo provinciale di cui all'articolo 16, risulti inferiore ad € 12,00 (dodici/00) tranne per gli accertamenti per gli omessi o parziali versamenti dove non si applica tale limite.

Art. 43

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, o che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 44

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Dalla stessa data, sono abrogate le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 45

Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa regionale, nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge **ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.**

Art. 46

Diposizione transitoria

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della TARI. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già emessi e/o notificati ai fini TARI conservano validità anche dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 47

Misure straordinarie finalizzate all'utilizzo del Fondo Perequativo L.R n.9/2020 - Emergenza Covid- 19

1. Alle categorie di utenze non domestiche indicate nell'allegato B del presente regolamento per gli anni in cui è stata imposta la sospensione o la limitazione dell'attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemica COVID-19, il tributo è ridotto, sia nella quota fissa che in quella variabile, fino a concorrenza della somma stanziata a tal fine nel fondo perequativo in favore del Comune di Centuripe, fermo restando che dovrà essere garantito un saldo pari a zero a carico del bilancio comunale e che, quindi, nessun onere potrà gravare sui cittadini.

2. L'agevolazione di cui al presente articolo non è cumulabile con qualsiasi altra riduzione o agevolazione rivolta alle utenze non domestiche.
3. La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L.147/2013, è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso, tramite il suddetto Fondo Perequativo. La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme previste dallo specifico "Fondo Perequativo degli Enti Locali", ex art. 11 L.R. n 9/2020 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Nel caso in cui l'effettivo trasferimento da parte della Regione Siciliana non dovesse coprire integralmente il tributo dovuto dai contribuenti indicati al comma 1 del presente articolo, la percentuale di riduzione sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.
5. Gli eventuali rimborsi conseguenti alla presente misura agevolativa potranno essere richiesti solo sotto forma di credito da compensare con i debiti tributari accertati al medesimo titolo per annualità di tassa pregresse o con il tributo dovuto per l'annualità 2021 e successive.

Art. 48

Agevolazioni TARI 2021 a favore delle utenze non domestiche ex art. 6 d.l. n.73/2021

1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'art.6 del decreto legge n.73/2021, alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività è concessa una riduzione della TARI nei limiti della dotazione stanziata dallo Stato a favore del Comune di Centuripe.

2. Il Comune si riserva di concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la

ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. Nei limiti delle risorse disponibili, l'agevolazione di cui al comma 1 è estesa agli operatori economici che, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive, hanno subito un rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato a causa dell'emergenza sanitaria.

4. La concreta applicazione dell'agevolazione di cui al presente articolo è subordinata all'effettivo trasferimento delle somme stanziare a tale scopo da parte dello Stato.

Art. 49

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto del Reg. UE n. 679/2016.

Allegato A

UTENZE DOMESTICHE

Classificazioni

Codice	Descrizione
TD 00	Abitazione principale
TD 01	Altre abitazioni
TD 02	Pertinenze abitazioni principali
TD 03	Pertinenze altre abitazioni
TD 04	Garage, cantine o altri luoghi di deposito NON pertinenti

COMPONENTI	Parte fissa	Parte variabile
Utenze Domestiche – 1 componente		
Utenze Domestiche – 2 componenti		
Utenze Domestiche – 3 componenti		
Utenze Domestiche – 4 componenti		
Utenze Domestiche – 5 componenti		
Utenze Domestiche – 6 o più componenti		

I coefficienti di individuazione della parte fissa e della parte variabile, sono stabiliti annualmente all'atto della determinazione delle tariffe.

Allegato B

UTENZE NON DOMESTICHE		
	DESCRIZIONE CATEGORIA	Parte Fissa
N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		
N02. Cinematografi, teatri		
N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta		
N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi		
N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus		
N06. Autosaloni, esposizioni		
N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione		
N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni		
N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme		
N10. Ospedali		
N11. Agenzie, uffici		
N12. Banche, istituti di credito e studi professionali		
N13. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, negozi di beni durevoli, ferramenta, cartoleria		
N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai		
N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso		
N16. Banchi di mercato beni durevoli		
N17. Attività artigianali tipo botteghe: Barbiere, estetista, parrucchiere		
N18. Attività artigianali tipo botteghe (fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)		
N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto		
N20. Attività industriali con capannoni di produzione		
N21. Attività artigianali di produzione beni specifici		
N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione		
N23. Birrerie, hamburgerie, mense		
N24. Bar, caffè, pasticceria		
N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)		
N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti		
N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio		
N28. Ipermercati di generi misti		
N29. Banchi di mercato generi alimentari		
N30. Discoteche, night club, sale scommesse		
N31. B&B		

I coefficienti di individuazione della parte fissa e della parte variabile, sono stabiliti annualmente all'atto della determinazione delle tariffe.

Allegato C

Tipologie di attività delle utenze non domestiche con produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali

Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)

Attività di falegname

Attività di idraulico, fabbro, elettricista

Attività di carrozziere, elettrauto, gommista, autofficine

Attività di lavanderie a secco, tintorie

Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi

Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione

Aree scoperte di impianti chimici, petrolchimici e similari

Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità

Attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie

Attività di marmista e lavorazioni similari (solo area coperta di lavorazione)

Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)

Macellerie

Per quanto non calendarato nella presente tabella si rinvia ai codici ATECO.